



[www.medyapro.it](http://www.medyapro.it)  
GIURISPRUDENZA

*Tribunale di Verona, sentenza 21.9.2015*

**TAG: Mediazione, Assicurazioni, mancata partecipazioni, sanzioni**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VERONA**

Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. \_\_\_ promossa

da:

S.G., A.R. nata a BOVOLONE (VR), S.G.M. nata a BOVOLONE (VR), S.G.F. nato a BOVOLONE (VR), Z.R.nata a CEREA (VR) elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. M. A. che li rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORI

**contro:**

**A. ASSICURAZIONI VITA s.p.a.** in persona del legale rappresentante protempore elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. E. V. che unitamente all' avv. F.M.P, all'avv. A. C., all'avv. M. E. Di M. del Foro di Roma che lo rappresentano e difendono per mandato in calce all'atto di citazione

CONVENUTA

CONCLUSIONI PER L'ATTORE: come da memoria ex art. 183 vi comma n. 1 ed in via istruttoria insiste per l'ammissione delle prove richieste in memoria ex art. 183 vi comma n. 23 c.p.c.

CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO: come da comparsa di costituzione e risposta. In via istruttoria si insiste nelle deduzioni e richieste come formulate nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183 VI co m. 2 e 3 c.p.c.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si da atto che viene omesso il puntuale svolgimento del processo alla luce dell'attuale disposto dell'art. 132 c. p.c.

Nel merito i sigg.ri S.G.A.R., S.G.M., S.G.F. e Z.R. hanno dedotto che S.G. Tommaso, rispettivamente padre e marito degli attori, aveva stipulato con MPS Comsumit.it contratto di finanziamento n. 3212946

che comprendeva polizza collettiva con copertura assicurativa del residuo finanziamento in caso di decesso stipulata con la convenuta A.M. Assicurazioni Vita s.p.a, che il 14 7.2010 S.G. Tommaso era stato ricoverato presso l'Ospedale di Borgo Trento per dispnea ingravescente ove era deceduto il 22.7.2010, che la società convenuta aveva illegittimamente rifiutato il pagamento dell'indennizzo dovuto per contratto e ne hanno quindi chiesto la condanna al pagamento dell'indennizzo dovuto. A. M. ASSICURAZIONI VITA s.p.a. si è opposta proponendo eccezione di annullamento del contratto di assicurazioni ex art. 1892 c.c. e, in via subordinata ex art. 1893 c.c. nonché l'inoperatività della polizza.

Tanto premesso la domanda degli attori è fondata e deve trovare accoglimento.

Ai fini di un corretto adempimento degli obblighi informativi valevole ai sensi degli art 1892-1893 c.c. aventi ad oggetto le informazioni rilevanti per la esatta rappresentazione da parte dell'assicuratore, deve esservi una attività di cooperazione secondo buona fede dell'assicuratore diretta ad identificare e, conseguentemente, richiedere all'assicurando le informazioni che da questi intende attingere. Sul punto la questione più delicata è ritenuta quella della individuazione della consapevolezza, per l'assicurando, del ruolo determinante, per l'assicuratore, delle singole informazioni oggetto di specifica indagine nel questionario la cui sottoposizione all'assicurato è stata progressivamente valorizzata dalla giurisprudenza quale vero e proprio obbligo per l'assicuratore quale soggetto professionale.

Orbene, nel caso di specie, non risulta che all'assicurato sia stato consegnato alcun questionario, nella nota informativa per il cliente di A. M. Assicurazioni non vi è alcuna indicazioni circa il contenuto delle informazioni da dare richieste, l'unica indicazione circa il buono stato di salute e l'assenza di malattie è stata sottoscritta da S. Gagliardo Tommaso in modulo prestampato dal A.M. Assicurazioni in calce al contratto di finanziamento con caratteri tali da non evidenziarne l'importanza e senza possibilità di dare diversa indicazione non essendovi alcuno spazio bianco per integrazioni.

Alla luce di quanto sopra non possono trovare le eccezioni sollevate dall'assicurazione con conseguente validità e operatività della polizza sottoscritta.

La convenuta deve dunque essere condannata a versare agli attori la somma di € 48.229,92 risultante dal piano di ammortamento dimesso sub 4 e, comunque, non contestata quanto all'ammontare, oltre interessi dalla data di costituzione in mora (7.9.2011) al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Parte convenuta deve inoltre essere condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato - e non a favore degli attori - di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio in forza dell'art. 8 comma 5 d.lgsn 28/2010 non avendo dato alcuna giustificazione per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, circostanza dedotta e non contestata (cfr doc 9 con verbale di incontro notificato senza ulteriore riscontro circa l'incontro successivo).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta,

condanna A. M. ASSICURAZIONI VITA s.p.a. a versare agli attori la somma di € 48.229,92 oltre interessi dal 7.9 2011 al saldo;

condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 7.254,00 oltre rimborso forfetario IVA e epa;

condanna A. M. ASSICURAZIONI VITA s.p.a a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di importo di € 450,00.

Verona 21.9.2015

IL GIUDICE Dott.ssa Silvia Rizzuto